



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 30/12/2003**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1623

Presicce (Le)- Ampliamento cava di calcareniti in loc. "Cupe". Rilascio autorizzazione paesaggistica all. 3 punto 3.01 e art. 5.01 delle NTA del PUTT/P. Ditta: Carangelo Antonio.

Il Presidente Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

"Il P.U.T.T./paesaggio, approvato con delibera di Giunta Regionale n.1748 del 15/12/2000, all'allegato 3 punto 3.01, prevede che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.5.01 delle N.T.A., relativa alle attività di coltivazione di cave nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al P.U.T.T. medesimo, sia rilasciato da parte della Giunta Regionale. In relazione a quanto sopra il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda, trasmessa direttamente dal richiedente, qui di seguito esplicitata:

Oggetto: Ampliamento di una cava di calcareniti  
Comune di PRESICCE (LE) - località: " Cupe"  
Ditta: Carangelo Antonio

La ditta CARANGELO Antonio ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'ampliamento di una cava di calcareniti localmente denominati "tufo" ubicata in loc. "Cupe " del Comune di Presicce su di un'area, individuata in catasto al F.gl. 11 p.lle 39 - 41 e 111 ed estesa circa mq. 14.165; l'ampliamento della cava viene richiesta al fine di soddisfare le esigenze aziendali e di mercato della ditta richiedente utilizzando materiali aventi simili caratteristiche geo -minerarie rispetto a quelli della cava esistente ed interesserà una porzione dell'area suddetta estesa circa 10.900 mq.

A riguardo, in base agli atti pervenuti, si rileva che la ditta CARANGELO Antonio è attualmente esercente di una cava di calcareniti ubicata in Comune di Acquarica del Capo su terreni in catasto identificati al fg. 22 p.la 31 ed in possesso di autorizzazione rilasciata dal Settore Industria Estrattiva con Decreto Dirigenziale n.57 del 1.10.1999 scadente in data 24.8.2008;

L'area interessata dall'ampliamento ricade all' interno dello stesso Bacino estrattivo della cava esistente (calcareniti del Bacino Estrattivo 5a/BV di Ugento - Presicce - Acquarica del Capo) ed è situata a circa 350 mt. dalla cava attualmente autorizzata,

Il progetto di coltivazione prevede che lo sfruttamento minerario di sedimenti calcarenitici appartenenti alla formazione plio - quaternaria delle "calcareniti del Salento "secondo la classica tipologia "a fossa" tipica delle aree sub-pianeggianti. Più specificatamente, la coltivazione avverrà con il metodo delle "fette orizzontali discendenti" che prevede l'isolamento di un ammasso roccioso che verrà sfruttato dall'alto verso il basso fino al letto del giacimento, previa asportazione dello strato agrario superficiale e di eventuali strati superficiali sterili.

L'intervento di ricomposizione ambientale presentato, prevede la sistemazione ed il recupero del fondo cava attraverso un parziale riempimento del fondo con sterili non inquinanti e con successiva

rideposizione di terreno vegetale in modo da restituire il fondo cava ad uso agricolo (seminativo).  
L'area oggetto d'intervento,così come si evince dalla documentazione in atti, rientra in un Bacino di estrazione classificato BV previsti dal PRAE adottato dalla Regione Puglia con Deliberazione do G.R. n. 1744 del 11.12.2000ed in via di approvazione definitiva (BURP n°50 del 29/3/2001); tali Bacini di estrazione ricadono in aree vincolate e soggette a prescrizioni particolari con presenza di cave in attività.

L'area interessata dall'intervento non rientra nelle aree inserite nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai - sensi della Direttiva 92/43/CEE-"HABITAT"- RETE NATURA 2000.

La ditta di cui all'oggetto, in considerazione della tipologia delle opere, ha richiesto all'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia le determinazioni di competenza in merito alla verifica di compatibilità ambientale (art.16 L.R.12/4/2001 n° 11)

Con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n°44 del 20.02.03 per l'intervento di che trattasi è stato espresso, con prescrizioni, parere favorevole di valutazione di impatto ambientale.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica le aree interessate dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "C" individua, secondo il P.U.T.T./P., un "valore distinguibile, laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;"

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso per la pratica di che trattasi con la richiesta di autorizzazione paesaggistica inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. -

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono quanto disposto dall'art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati si applicano le disposizioni di cui ai punti 2.3 - 3.3 - 4.2 dell'art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Il P.U.T.T./P., all'allegato 3 punto 3.01 delle NTA, prevede che l'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art.5.01 delle N.T.A., relativamente alle attività di coltivazione di cave (nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al predetto PUTT/P) sia rilasciata dalla Giunta Regionale nei soli casi di cui ai punti 3.02 e 3.03 del predetto allegato 3 delle NTA del PUTT/P.

Il punto 3.02 dell'allegato 3 prevede che, ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/P (o non vi sia uno strumento urbanistico di secondo livello) e l'area interessata dall'intervento ricada anche parzialmente in un A.T.E. di tipo "A" "B" "C", il proponente può acquisire dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesistica "per la sola parte esterna" ai suddetti ATE.

Il punto 3.05 dell'allegato 3 prevede, invece, che nel caso di ampliamento di una attività esistente, ove la stesa ricada in un A.T.E di tipo "B" o "C", ferme restando le prescrizioni di base per l'area di pertinenza, nella sola area annessa possono essere verificate le condizioni per l'autorizzazione paesaggistica della proposta; nel caso in cui il PRG non risulti adeguato, tale autorizzazione viene demandata alla Giunta Regionale, nel caso in cui il PRG risulti adeguato al PUTT/P o vi sia uno strumento di secondo livello, il Sindaco provvede all'autorizzazione paesaggistica della proposta.

Ciò stante, trattandosi di attività estrattiva da esercitarsi in area distante circa mt.350 dalla cava esistente, nell'ambito dello stesso bacino estrattivo individuato dal PRAE e potendosi per dette caratteristiche configurarsi come ampliamento di attività estrattiva esistente, il tutto ricadente in un A.T.E. classificato "C", non si rileva, per il caso in specie, contrasto normativo con le disposizioni di cui al punto 3.06 dell'allegato 3 delle NTA del PUTT/P ovvero non ricorre alcuna causa ostativa in merito all'eventuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dalla ditta in oggetto.

Alla luce di quanto in precedenza riportato, si entra adesso nel merito della localizzazione delle opere di che trattasi al fine di verificare l'idoneità dell'intervento dal punto di vista paesaggistico - ambientale con riferimento specifico alle N.T.A. del PUTT/paesaggio, che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali ovvero degli elementi strutturanti l'attuale contesto paesaggistico di riferimento.

Dalla documentazione scritto - grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, si evince che 1' area oggetto d'intervento risulta essere direttamente interessata da un vincolo paesaggistico ed inoltre ricade in una zona a gestione sociale (C7 Acquarica-Presicce).

Inoltre, sempre in base alla documentazione trasmessa, si rileva che 1'area in questione risulta coltivata a seminativo - incolto, presenta un andamento piani - altimetrico pressoché pianeggiante e non è interessata dalla presenza di idrografia superficiale:

Per quanto riguarda le direttive di tutela, si rileva altresì quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento.

L'area di cava non è interessata, infatti, dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geo - morfologico ed idrogeologico;

- Sistema copertura botanico - vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica: L'area non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di specie di interesse biologico - vegetazionale. L'area d'intervento è infatti attualmente utilizzata in massima parte per seminativo - incolto (vedi documentazione fotografica in atti)

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area d'intervento non risulta interessata da beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico, né l'intervento interferisce dal punto di vista visivo, con "beni" posizionati all'esterno dell'area stessa.

L'ambito territoriale esteso oggetto d'intervento in prossimità dell'area interessata non possiede un elevato grado di naturalità pur presentando al suo interno alcune peculiarità paesaggistiche soggette a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.; infatti, l'originario contesto agricolo dei terreni è stato modificato ampiamente già da molti anni dall'esercizio di numerose attività estrattive per la gran parte cessate e non oggetto di lavori di recupero e dalla presenza di una discarica localizzate in prossimità dell'area di cava in questione. Il tutto è perfettamente evidenziato dalla documentazione agli atti.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico - vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare; per quanto attiene la presenza di una zona a gestione sociale si rileva le NTA del PUTT/P non prevedono specifiche prescrizioni da osservarsi a riguardo.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T/P. per gli elementi paesaggistici strutturanti l'ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce in maniera significativa con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato anche in considerazione delle modalità di recupero della cava previste in progetto considerando, anche, che l'intervento stesso rientra nell'ambito della pianificazione regionale della attività estrattiva stabilita dal PRAE.

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato, si reputa la localizzazione dell'intervento di che trattasi, in linea di massima, idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del P.U.T.T./P. che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.

Resta tuttavia evidente che, pur trattandosi di una "cava a fossa" ovvero di cava tipologicamente poco impattante dal punto di vista visivo, soprattutto in fase di esercizio dell'attività estrattiva, l'impatto paesaggistico dell'intervento potrebbe risultare comunque alquanto accentuato in considerazione soprattutto dei cumuli di materiale di risulta che, specie dal punto di vista visivo, realizzeranno una incidenza negativa sul contesto geo-morfologico esistente. Tale impatto, di segno negativo, è da reputarsi comunque di tipo reversibile in quanto cesserà a coltivazione ultimata ovvero quando sarà attuato il previsto piano di recupero dell'area.

Premesso quanto innanzi, ed in relazione all'allegato 3, punto 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., sulla scorta delle motivazioni sopra riportate nonché anche dei contenuti della determinazione n°44 del 20.02.03 del Dirigente del Settore Ecologia, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai fini della richiesta di apertura della cava di calcareniti di che trattasi.

Al fine comunque di mitigare, anche in fase di esercizio dell'attività di cava, l'impatto delle opere in progetto si reputa necessario prescrivere l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- L'altezza dei cumuli di detriti, comunque derivanti dai cicli di lavorazione, dovrà essere contenuta al minimo indispensabile al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme. Detti cumuli dovranno interessare esclusivamente l'area oggetto d'intervento e non già aree attigue a quella oggetto di coltivazione al fine di limitare l'entità della superficie interessata dalla trasformazione paesaggistica.
- La coltivazione dovrà avvenire per fasi in modo tale da poter procedere al recupero delle zone già interessate dall'attività di coltivazione contestualmente alla coltivazione delle nuove aree.
- Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere messi a dimora, perimetralmente all'area d'intervento, essenze arboree a rapida crescita della flora locale al fine di mitigare gli impatti rivenienti dalla propagazione delle polveri e del rumore. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto paesaggistico, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai punti panoramici ovvero dai siti da cui si hanno le condizioni visuali tali da percepire aspetti significativi del contesto paesistico di riferimento. In particolare, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere piantumata la parte del lotto ricadente nella fascia di rispetto della strada attigua all'area d'intervento, che sicuramente rappresenta il luogo a maggiore fruizione visiva.

- Dovrà essere opportunamente garantito in ciascuna fase dei lavori, mediante l'adozione di adeguate misure, la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava in modo da evitare ristagni d'acqua all'interno del piazzale di cava e non arrecare, nel contempo, danno alla consistenza del suolo.
- Le eventuali opere complementari connesse all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, deposito per lo stoccaggio di materiali) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava e dovranno altresì essere rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, al termine della fase di coltivazione. Quanto sopra al fine di agevolare la ricomposizione del potenziale paesistico dei luoghi.
- Dovranno essere salvaguardati gli esistenti muretti a secco.
- Al fine di ridurre al massimo possibile la depressione topografica riveniente dalle operazioni di scavo i materiali di risulta provenienti dall'attività di coltivazione, in particolare i terreni agricoli di copertura, non potranno essere allontanati dall'area di cava ma dovranno essere utilizzati per i lavori di riempimento del fondo cava; ciò anche al fine di rendere omogenea l'area alla originaria conformazione paesistica dei luoghi caratterizzati dalla diffusa presenza di aree coltivate a seminativo ed, in parte, di aree con coltivazioni arboree.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art.5.01 allegato 3.01 delle N.T.A.del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dalla presente autorizzazione paesaggistica l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria, di igiene e sicurezza del lavoro, di polizia mineraria, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 47/85 e di tutela ambientale nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 lett. d), della L.R.7/98.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

DI RILASCIARE alla ditta Carangelo Antonio, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.5.01 delle

N.T.A. del PUTT/P, allegato 3 punto 3.01 con le prescrizioni e per le motivazioni riportate in narrativa.  
La presenta autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale i lavori progettati, se non ancora completati nelle opere esterne, devono essere oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica per la parte non eseguita.

Il Segretario Della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---